



ASSOCIAZIONE SPORTIVA ORNAGO
Associazione Sportiva Dilettantistica
STATUTO
C.F. 02612610960

=====

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE
GENERALE**

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1) - E' stata costituita in Ornago , in Via Nobili, 7 un'Associazione sportiva ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Cod. civ. denominata "**A.S. ORNAGO Associazione Sportiva Dilettantistica**."

Art. 2) - L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, intese come mezzo di formazione psico-fisica morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonee a promuovere la conoscenza e la pratica. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle relative discipline, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle pratiche sportive. Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a tesserare alla federazione nazionale di appartenenza tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della federazione e/o dell'Ente di promozione sportiva di appartenenza sia nazionale che internazionale e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 3) - La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

BILANCIO

Art. 4) - L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Art. 5) - Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo procede alla compilazione del Bilancio consuntivo dell'annata ed a quello preventivo dell'Associazione da presentarsi all'Assemblea dei soci.

Art. 6) - Il patrimonio è costituito dalle quote di tutti i soci, dagli introiti delle attività sportive, dalle sovvenzioni di Enti pubblici e privati, dalla pubblicità e da ogni altra sovvenzione a termine di legge.

MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 7) - Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

Art. 8) - Le modifiche devono essere specificate nell'O.d.G. di convocazione dell'Assemblea.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9) - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea a maggioranza dei 2/3 aventi diritto di voto; la stessa deciderà sulla liquidazione dell'Associazione nominando una commissione di liquidatori composta da 3 membri:

- a) 2 componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo
- b) 1 componente fra la categoria dei soci effettivi e fissandone la destinazione da darsi dei beni.

Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad un'altra associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima Provincia designata dalla F.I.G.C..

DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO

Art. 10) - Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana Gioco Calcio (o Ente di promozione sportiva) e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione può decadere a seguito di mancata ratifica della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 11) - Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 12) - I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

SOCI

Art. 13) - L'Associazione Sportiva Ornago è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- a) soci effettivi
- b) soci onorari

Tutti soci hanno diritto di voto; per i minorenni, tale facoltà spetta a chi esercita la patria potestà.

Art. 14) - L'appartenenza all'Associazione cessa in caso di dimissioni, mancato pagamento della quota annuale di adesione ed in caso di espulsione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15) - Fanno parte dell'Assemblea tutti i soci.

Art. 16) - L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, approva il bilancio preventivo e consuntivo, delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 17) - La stessa viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per approvare il bilancio. La convocazione avviene mediante affissione all'albo dell'associazione (Bachecca), almeno 10 giorni prima della data stabilita per la prima convocazione. L'avviso conterrà anche la data della seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno e l'indicazione del luogo e dell'ora della convocazione stessa.

Art. 18) - Ogni socio ha diritto di proporre argomenti motivati diversi da quelli contenuti nell'ordine del giorno facendone richiesta al Presidente almeno 2 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 19) - L'Assemblea può essere convocata su iniziativa di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo, o di almeno 1/10 degli iscritti ed aventi diritto al voto, che ne facciano richiesta al Presidente con specificato l'ordine del giorno; il Presidente è tenuto, entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta, a convocare l'Assemblea nei modi e nei termini stabiliti.

Art. 20) - L'Assemblea non può essere convocata tra il 15 Luglio ed il 30 Agosto di ogni anno.

Art. 21) - I soci possono farsi rappresentare da altri soci. Ogni Socio non potrà essere portatore di oltre una delega.

Art. 22) - In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 23) - In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 24) - Le convocazioni possono avvenire nello stesso giorno.

Art. 25) - L'Assemblea delibera:

- a) nomine del Consiglio Direttivo
- b) bilancio preventivo e consuntivo
- c) situazione tecnica – organizzativa e finanziaria su relazione del Consiglio Direttivo
- d) proposte avanzate da qualunque socio e poste all'O.d.G., nonché su tutte le situazioni che si possono verificare durante la vita dell'Associazione
- e) modifiche dello statuto

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 26) - Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri eletti dall'Assemblea e da quelli previsti dall'art. 28bis. La carica di Consigliere è gratuita.

Art. 27) - Tutti i Soci in regola ed iscritti alla Società da almeno un anno, sono eleggibili.

Art. 28) - I componenti del C.D., che risultano eletti dall'Assemblea, nella prima riunione nominano a maggioranza al loro interno il Presidente, il Vice Presidente, che rimangono in carica due anni.

Art. 28bis) - Il C.D. nomina a maggioranza il Segretario, il Tesoriere, il Direttore Tecnico, il Direttore dell'Impianto Sportivo, il Responsabile Magazzino e materiali, che rimangono in carica due anni. Queste figure, anche se non elette dall'assemblea, entrano a fare parte a tutti gli effetti del C.D.

Art. 29) - Il C.D. si riunisce nei giorni e nelle ore fissate dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 30) - Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 6 componenti del C.D. e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità a votazione palese prevale il voto di chi presiede.

Art. 31) - Nel caso che per 3 riunioni successive non venga raggiunto il minimo dei consiglieri presenti, come stabilito all'art.30, il Presidente o chi ne fa le veci dichiara decaduto il C.D. e convoca l'Assemblea per le nuove elezioni.

Art. 32) - Il consigliere che non presenzi a 3 riunioni consecutive del C.D., senza giustificato motivo, viene considerato dimissionario, e non è ammessa integrazione in qualunque caso.

Art. 33) - Al C.D. sono devolute le attribuzioni inerenti al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'Associazione; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione, esclusi quelli attribuiti all'Assemblea; super visiona inoltre le scelte tecniche societarie (es. allenatori, accompagnatori, partecipazione degli atleti isolati o a squadre a gare inter-sociali, regionali e nazionali, in conformità alle norme previste dal C.O.N.I e dalle Federazioni Sportive, sponsor, nomina dei soci onorari etc...)

Art. 34) - Il C.D. vigila sulla osservanza dello statuto sociale, emana disposizioni per il buon andamento dell'Associazione, adotta provvedimenti disciplinari a carico dei soci colpevoli di mancanze.

Art. 35) - In casi particolarmente urgenti, il Presidente può convocare il C.D. telefonicamente, comunque mai con preavviso inferiore alle 24 ore.

Art. 36) - Il C.D. può essere convocato su iniziativa di almeno 6 membri che ne facciano richiesta scritta al presidente con O.d.G. motivato.

Art. 37) - Il Presidente è tenuto a convocare il C.D. entro 3 giorni nei termini e nei modi stabiliti.

Art. 38) - Il C.D. dura in carica 2 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

IL PRESIDENTE

Art. 39) - Il Presidente, eletto in seno al C.D., rappresenta presso tutti gli Organismi l'Associazione Sportiva Ornago. Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Associazione, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, rappresenta la stessa a tutti gli effetti anche di fronte ai terzi ed in giudizio. A lui spetta la firma Sociale:

- a) è autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciando la relativa quietanza;
- b) Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa ed in qualsiasi grado di giudizio;
- c) Può esercitare nei casi d'urgenza i poteri del C.D. salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Art. 40) - Il Presidente convoca il C.D., ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il preventivo e il rendiconto annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza; dichiara aperte le Assemblee.

Art. 41) - In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate da uno dei Vice – Presidenti eletti in seno al C.D. o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

IL SEGRETARIO

Art. 42) - Alla segreteria dell'Associazione si provvede con personale proprio.

Art. 43) - Il Segretario redige i verbali, attende alla corrispondenza, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, provvede ai rapporti tra l'Associazione e gli Organi Federali.

Art. 44) - In assenza del Segretario i verbali delle riunioni del C.D. verranno redatti dal Consigliere più giovane.

IL TESORIERE

Art. 45) - Alla tesoreria dell'Associazione si provvede con personale proprio.

Art. 46) - Il Tesoriere cura la tenuta dei registri delle entrate e delle uscite, redige il bilancio consuntivo e quello di previsione, cura la tenuta del libro dei soci.

Art. 47) - Per la tenuta dei registri contabili, ai fini fiscali, il Tesoriere è autorizzato a servirsi di un amministratore anche esterno all'Associazione.

NORMA FINALE

Art. 48) - Per tutto quanto non sia previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni ed alle norme vigenti del C.O.N.I. delle Federazioni e delle Leghe competenti.

Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria dei Soci del 24/09/2010.

Ornago, 24/09/2010

Il Presidente